

biamo allo studio l'altra legge per l'unificazione dei debiti pubblici delle varie provincie. In quella votata, gli articoli 6 ed 8 contengono disposizioni di guarentigia per l'amministrazione e la tutela di questi vari debiti, giacchè in essi articoli è accordato alla Corte dei conti, la quale legalmente ignoriamo quale essa sia, di avere un suo consigliere ed il suo segretario generale membri della Commissione di sorveglianza, e di tenere ne' suoi archivi un duplicato del nuovo Gran Libro.

Certo, se si trattasse d'una quistione, sulla quale non potessero sorgere dubbi, il silenzio della legge potrebbe non nuocere. Ma la cosa è ben altrimenti: il giorno in cui venissero iscritti i diversi debiti pubblici degli antichi Stati nel Gran Libro del regno, le Corti dei conti di quegli Stati, le quali ancora sopravvivono, potrebbero opinare di aver giurisdizione nella soggetta materia. È quindi necessario che, almeno in via transitoria e per disposizione generale, alla fine della legge venga prescritto che, laddove negli articoli 6 ed 8 si parla della Corte dei conti, s'intenda di quella che esiste nella capitale del regno.

In secondo luogo chiederò al signor ministro delle finanze a volerci dichiarare le sue intenzioni intorno coteste Corti dei conti. Attualmente esse esistono in Toscana, in Napoli ed in Sicilia, indipendenti da quella di Torino, e vi esaminano i conti delle amministrazioni finanziarie della rispettiva provincia. È necessario che vi sia unico sistema di contabilità in tutto lo Stato, e in conseguenza unico magistrato che ne abbia la direzione superiore. Ciò è nelle regole d'una buona amministrazione, massime laddove si osserva che l'ordinamento finanziario dipende dalla suprema sorveglianza della Camera elettiva, il cui seggio è alla capitale. È quindi bene a proposito che il Ministero si spieghi su tale argomento, e che si occupi a dare unità ai vari ordinamenti con una legge e con tutte quelle disposizioni che crederà migliori.

Ritornando poi alla questione, per la quale presi la parola, ripeterò che la Camera farebbe opera utile ammettendo in questa legge l'articolo transitorio, di che più innanzi feci cenno, e nel quale sia espresso che laddove si parla della Corte dei conti, s'intenda di quella della capitale del regno.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi il suo emendamento formulato per iscritto.

MICHELINI. Quando vennero in discussione gli articoli 6 ed 8, si è pure affacciato in me il dubbio, mosso ultimamente dal deputato Mellana, di quale Corte dei conti s'intendesse parlare in quegli articoli. Se non che, riflettendovi sopra, quei dubbi non tardarono a svanire.

In fatti qual è l'ufficio della Corte dei conti? È quello di esaminare la regolarità, e, per così dire, la materialità dei pagamenti che si fanno dal Governo per mezzo de' suoi agenti. Questo dovrebbe farlo il Parlamento, che rappresenta i contribuenti, dei quali si spendono i danari. Ma il Parlamento, limitandosi alla parte morale, per così dire, dei conti, lascia il resto alla Corte. Frattanto la Corte dei conti essendo destinata a completare l'opera del Parlamento, è chiaro che come avvi un solo Parlamento, così non può esservi che una sola Corte dei conti, alla quale sia affidato l'ufficio di sopra accennato. Laonde la Corte dei conti accennata nei due articoli di cui si tratta non può essere che quella che esamina i conti degli esercizi consuntivi, quella cioè che risiede dov'è il Parlamento.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io non credo che sia il caso di fare una quistione in proposito; si potrebbe dire: « la Corte dei conti della capitale del regno. » Siamo d'accordo nel concetto.

CRISPI. Io pregava altresì il signor ministro per le finanze a volerci manifestare quali siano le sue idee sul sistema della contabilità, e quello che intenda di fare delle varie Corti dei conti esistenti nel regno.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Crispi sarebbe che, laddove agli articoli 6 ed 8 si parla di Corte dei conti, s'intenda quella che risiede nella capitale del regno.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. L'onorevole Crispi, nell'appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Mellana, affinché venisse determinato quale delle diverse Corti dei conti esistenti in Italia dovesse fornire questo consigliere, questo membro per la Commissione di sorveglianza, ha opportunamente osservato che una sola debbe essere la Camera dei conti. Ora, se una sola debbe essere, necessariamente questa Camera dei conti deve risiedere nella capitale, perchè non saprei comprendere come la Camera dei conti che deve raccogliere tutti i materiali relativi alla contabilità delle diverse provincie, e dell'amministrazione centrale, e che deve essere in continuo contatto col ministro della finanza, possa essere altrove.

Quindi è perfettamente inutile il determinar qui che questo membro della Commissione di sorveglianza debba esser tolto dalla Camera dei conti della capitale, poichè, se mettiamo questa idea in una legge organica, si trarrà la conseguenza che in un nuovo ordinamento di contabilità vi debbano essere più Camere dei conti.

CAPRIOLO. Sarebbe un articolo transitorio.

LANZA GIOVANNI. In leggi di questa natura non si debbono introdurre articoli transitorii che non abbiano forza di legge.

Io quindi non vedo la necessità di questa aggiunta, tanto più dopo le spiegazioni qui date, le quali tolgono ogni ombra di dubbio che questo commissario sarà scelto fra i membri della Camera dei conti di Torino.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Si potrebbe aggiungere: « finchè non sia altrimenti provveduto. » Anche in una legge di massima può mettersi una disposizione transitoria.

BROGLIO. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulle proposte del signor Mellana, e che rimangano le cose come sono.

La cosa è per sé troppo chiara. Se in una legge organica, quale è questa, si volesse introdurre una disposizione transitoria per una cosa che è evidentemente intesa da tutti, si farebbe cosa non solo inutile, ma grandemente nociva alle leggi. Domando adunque che sia lasciata la legge quale è.

CINI. Appoggiando la proposta dell'onorevole Broglio, aggrungerò che, siccome in due o tre casi nella discussione di questa legge la Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del signor ministro intorno alle cose che includerà nel regolamento, si è mostrata soddisfatta in merito ad altre disposizioni secondarie, così convenga fare altresì nel presente caso.

Se il ministro ci dice che nel regolamento stabilirà che, fino a tanto che esistono più Corti dei conti nel regno, gli è nella corte di Torino che debbono essere scelti questi commissari, mi pare che dobbiamo tenercene paghi.

PRESIDENTE. Il ministro lo ha già dichiarato.

Voci. È già dichiarato!

MELLANA. Dirò anzitutto che non comprendo come si possa mettere innanzi l'ordine del giorno puro e semplice sull'aggiunta da me proposta circa gli articoli 6 ed 8.

Anch'io, appunto prevedendo il caso che altre leggi orga-